

## “MAXIBOLLETTE” A CONGUAGLIO: NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI

*La proposta di legge approvata all'unanimità in prima lettura dalla Camera il 5 dicembre 2017 reca norme a tutela dei consumatori in tema di fatturazione e conguaglio delle bollette dell'energia elettrica, gas e acqua. In particolare, sul tema delle “maxibollette” - ossia l'emissione di fatture di rilevante importo a conguaglio dei consumi di energia elettrica, gas e acqua - è già intervenuta la legge annuale per la concorrenza (legge n. 124 del 4 agosto 2017), introducendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle stesse, con il solo diritto per i fornitori agli interessi legali nei confronti del cliente finale, nonché attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) il compito di adottare misure per responsabilizzare i distributori e individuare modalità idonee a favorire l'accessibilità dei contatori da parte dei distributori stessi. Tuttavia, come comunicato dall'Antitrust in audizione alla Camera<sup>1</sup>, il fenomeno, pur essendosi notevolmente ridotto a seguito delle sanzioni comminate nei confronti delle società resta ancora attuale. L'Antitrust continua infatti a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori in relazione a fatture di conguaglio pluriennali, ben superiori ai due anni, contenenti anche la richiesta di somme prescritte.*

*Le norme approvate si rivolgono, in particolare, agli utenti domestici, alle microimprese, ai professionisti: d'ora in avanti, nei contratti relativi a tali servizi, il termine di prescrizione per l'emissione delle fatture passa da 5 a 2 anni, incentivando, in tal modo, un efficientamento ed una maggiore trasparenza del sistema di verifica e trasmissione delle letture. È stato sancito il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, nel caso in cui sia dovuto, entro tre mesi; viene incentivata l'autolettura come strumento di consapevolezza e di certezza da parte dei clienti e sono state introdotte norme per l'accesso dei cittadini utenti ai dati relativi ai propri consumi tramite il Sistema informativo integrato.*

*Come ha ricordato il relatore Lorenzo Becattini, queste misure sono quindi “un ulteriore tassello a tutela del consumatore” che va ad aggiungersi alla legislazione vigente.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge "Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici " AC 3792 – relatore Lorenzo Becattini (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

<sup>1</sup> [Audizione](#) del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Prof. Giovanni Pitruzzella, X Commissione attività produttive, commercio e turismo, Camera dei deputati, 3 ottobre 2017.

## Passa da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per l'emissione delle bollette

All'articolo 1, comma 1, viene introdotto espressamente nell'ordinamento un **termine breve di prescrizione per l'emissione delle fatture relative ai consumi di energia, luce e acqua** effettuati in un determinato arco temporale. In particolare, quindi, nei **contratti di fornitura di tali servizi**, nei rapporti tra utente e venditore, **il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, rispetto ai 5 attuali**.

Quanto ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, la **prescrizione biennale opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore**.

Gli utenti interessati dalle norme sono gli **utenti domestici, le microimprese** (aziende fino ai 15 dipendenti e ai 2 milioni di fatturato annuo) e i **professionisti** <sup>2</sup>.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a **periodi maggiori di due anni** e qualora **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato** abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) ha **diritto alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore**. Il **venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento** e di informarlo dei conseguenti diritti e **l'utente ha il diritto**, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il **rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio**. Tali disposizioni non si applicano se la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia **responsabilità accertata dell'utente**.

**L'AEEGSI**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce **misure a tutela dei consumatori**, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. L'Autorità può, inoltre, definire, con propria deliberazione, **misure volte a incentivare l'autolettura** senza oneri a carico dell'utente.

Entro il termine del **1° luglio 2019**, il Sistema informatico integrato (SII)<sup>3</sup> per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà **permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico**. Sarà l'AEEGSI, con propria deliberazione, ad adottare le disposizioni attuative di tale norma, nel rispetto delle norme sulla privacy, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

---

<sup>2</sup> "Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario" (Art. 3, co. 1, lettera c), del codice di consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

<sup>3</sup> Il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito, presso Acquirente unico S.p.A., dall'articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010, n. 105 (L. n. 129/2010) – recante misure urgenti in materia di energia – al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per quanto riguarda la **certezza dei tempi di spedizione postale delle bollette**, sarà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire le modalità tecniche e operative che il servizio postale dovrà osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

### **Entrata in vigore delle norme**

L'articolo 2 sancisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le nuove norme si applicano **alle fatture la cui scadenza è successiva:**

- a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della legge;**
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;**
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.**